REGOLAMENTO (CEE) N. 877/77 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1807/76 relativo alla concessione di un aiuto speciale per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione di taluni animali nelle regioni colpite dalla siccità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 876/77 [4], prevede che, per stimolare l'utilizzazione di latte scremato nell'alimentazione degli animali diversi dai vitelli, possa essere fissato un aiuto speciale per il prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di detto regolamento ove sia destinato a tale uso ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1807/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alla concessione di un aiuto speciale per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione di taluni animali nelle regioni colpite dalla siccità [5], dispone che l'aiuto previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 986/68 possa essere aumentato per le consegne di latte scremato liquido agli agricoltori le cui aziende si trovano in regioni particolarmente colpite dalla siccità ; che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1807/76 è limitata alla fine della campagna lattiera 1976/1977 ;

considerando che l'applicazione delle disposizioni relative all'aiuto speciale di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 986/68 richiede ancora un breve periodo di preparazione durante il quale deve essere mantenuta la possibilità prevista dal regolamento (CEE) n. 1807/76 per assicurare la continuità dell'utilizzazione del latte scremato liquido nelle fattorie ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 648/77 del Consiglio, del 29 marzo 1977, che proroga la campagna lattiera 1976/1977 [6], prevede che tale campagna termini il 30 aprile 1977 ; che, pertanto, il regolamento (CEE) n. 650/77 del Consiglio, del 29 marzo 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1807/76 relativo alla concessione di un aiuto speciale per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione di taluni animali nelle regioni colpite dalla siccità [7], è privo di oggetto e che è opportuno abrogarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1807/76 è sostituito dal seguente testo :

« Esso è applicabile fino al 31 maggio 1977 ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 650/77 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 1977.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) Vedi pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 202 del 28. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 82 del 31. 3. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 82 del 31. 3. 1977, pag. 3.